

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 13 del 26/03/2019

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Marzo, alle ore 19:15, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Marcello Nicola	Assente
3	Bellucci Giorgia	Assente	20	Mauri Cristiano	Assente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Assente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Assente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Assente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 22 - Totale assenti n. 11

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale .

OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 18 del 01.03.2019 di seguito trascritta:

“OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014 e successive modifiche) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC) stabilendo che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68 del 02.05.2014 che ha apportato modifiche al testo dell'art. 1 L. n. 147/2013 anche in materia di TARI;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali (Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 22 novembre 2018) e che tale termine risulta ulteriormente differito con Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019 al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia (ATERSIR), ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011, con propria deliberazione n. 9/2019 del 29/01/2019, ha approvato il PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 del Comune di Rimini, per un importo complessivo pari a € 33.754.325,00;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- si applicano i criteri di cui al D.P.R. 158/1999 recante: “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”, in relazione al principio “chi inquina paga”;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione amministrativa, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di dare valori certi ai criteri previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, nel 2002 l'ATO 9 ha approvato con delibera n. 40/2002 “l'Osservatorio sulla produzione dei rifiuti” che il Comune di Rimini con AMIA S.p.A. aveva sviluppato a partire dal 1999;
- i coefficienti risultanti dall'Osservatorio Rifiuti sono stati approvati dal Comune di Rimini con deliberazione di C.C. n. 8 del 6/02/2003 e utilizzati per la determinazione della tariffa rifiuti dal 2003 al 2018, in quanto ritenuti più rispondenti alla realtà locale rispetto ai valori indicati dal DPR 158/99;

RITENUTO pertanto che anche ai fini della definizione delle tariffe TARI, allo scopo di evitare sperequazioni tra le diverse categorie di contribuenti, la commisurazione debba essere effettuata partendo dall'attuale impianto tariffario, in quanto già rispondente ai criteri di cui al DPR 158/99, confermando l'attuale classificazione tariffaria e relativi coefficienti di produzione media di rifiuti prodotti, derivanti dall'Osservatorio Rifiuti;

CONSIDERATO che le tariffe TARI 2019 vanno definite tenendo conto di un costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pari ad €. 41.696.638,39 (comprendente Piano Finanziario 2019, IVA da riconoscere in sede di fatturazione, costo funzionamento ATERSIR, fondo terremoto, costi amministrativi della gestione diretta, fondo svalutazione crediti, agevolazioni centro ambiente - Rimborsi) di cui €. 41.102.638,39 per la definizione tariffaria, come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (all. A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che comporta per il contribuente una riduzione, rispetto al 2018, dello 0,30%;

DATO ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni rispetto alle normative in essere eventualmente emanate successivamente all'approvazione;

CONSIDERATO che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: *“Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.”*;

VISTO l'art. 24 *“Riscossione”* comma 3 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che prevede che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, scadenti il 31 maggio; 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio;

PRESO ATTO pertanto che sono stabilite tre rate di versamento quadrimestrale della TARI, con le seguenti scadenze:

- prima rata al 31 maggio;
- seconda rata al 30 settembre;
- terza rata al 30 novembre;
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 31 maggio;

RICHIAMATO infine l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 210 del 01.08.2017 ad oggetto: *“Designazione Funzionario Responsabile TARES, TARI e nomina sostituto Funzionario responsabile ICI – IS COP – IMU – TASI IDS”* con la quale è stato nominato Funzionario responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Tributi;

VISTA la relazione tecnica a firma del Funzionario responsabile della TARI (tassa sui rifiuti), Dott.ssa Ivana Manduchi che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente Settore Risorse Tributarie Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso in data 14/03/2019 dalla V Commissione Consiliare relativamente a: "Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019";

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 pari ad € **41.696.638,39** comprendente Piano Finanziario 2019, costo funzionamento ATERSIR, fondo terremoto, costi amministrativi della gestione diretta, fondo svalutazione crediti, agevolazioni centro ambiente e rimborsi;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe per Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019, relativa al costo del servizio rifiuti, per un importo complessivo di euro € 41.102.638.39, relative alle diverse categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche, come risultanti da prospetto allegato (Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI COMMISURARE** le tariffe tenendo conto dall'attuale impianto tariffario, in quanto già rispondente ai criteri di cui al DPR 158/99, e di confermare l'attuale classificazione tariffaria e relativi coefficienti di produzione media di rifiuti prodotti, derivanti dall'Osservatorio Rifiuti garantendo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2019, come previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- 4) **DI PROVVEDERE** alla copertura del costo del servizio mediante un decremento sostanzialmente uniforme delle misure applicabili alle diverse tipologie di utenze pari allo 0,30%;
- 5) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2019;
- 6) **DI APPROVARE** la Relazione Tecnica, compresa la classificazione delle utenze domestiche e non domestiche (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7) **DI DARE ATTO** che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni rispetto alle normative in essere eventualmente emanate successivamente all'approvazione;
- 8) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

- 9) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dagli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come dettagliatamente richiamato nella premessa;
- 10) **DI DARE ATTO** altresì che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente Settore Risorse Tributarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.”

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:

l'Ass. Brasini (Assessorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento;

i Consiglieri: Renzi, Erbetta, Mauro, la Dott.ssa Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie, per le conclusioni.

Presenti n. 26: Sindaco Gnassi, Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Grotti, Magrini, Marcello, Mauro, Muratori, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Vinci, Zamagni e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi; Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	8	Conss.: Camporesi, Erbetta, Grotti, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi e Zoccarato
Astenuti Nr.	/	

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi; Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	7	Conss.: Camporesi, Erbetta, Grotti, Marcello, Mauro, Pecci e Zoccarato
Astenuti Nr.	/	

Il Consigliere Renzi risulta presente in aula, ma non partecipa al voto sull'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse
Settore Tributi
U.O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a
domanda e gestione mezzi pubblicitari

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
fax 0541 704170
www.comune.rimini.it
e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

ALLEGATO A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2019

Relazione Tecnica

OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

Con la presente proposta di deliberazione vengono fissati i criteri e le misure delle tariffe 2019, in attuazione del Regolamento comunale di applicazione che prevede le categorie di utenza, i coefficienti di produzione del rifiuto, le agevolazioni, le esenzioni sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.

Costo del servizio e previsione di entrata per l'anno 2019.

Per poter determinare le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) per le singole categorie di utenza è necessario il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione dei rifiuti approvato da ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) per l'anno di riferimento.

Il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia (ATERSIR), ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011, con propria deliberazione n. 9/2019 del 29/01/2019 ha approvato il PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 del Comune di Rimini, per un importo complessivo pari a € 33.754.325,00.

Il PEF, oltre ai costi del servizio per il Comune di Rimini, comprende anche la quota del Fondo Terremoto (istituito ai sensi dell'art. 34 della L.R. 19 del 21.12.2012), il costo di funzionamento dell'ATERSIR, il fondo incentivante ai sensi della L.R. 16/2015.

All'importo del PEF approvato dal Consiglio locale sono da aggiungere:

- l'IVA al 10% che grava sulle fatture che saranno emesse a fronte dello svolgimento del servizio da parte del Gestore (con esclusione della quota fondo terremoto e fondo incentivante ai sensi della L.R. 16/2015);
- il fondo rischi su crediti;
- le agevolazioni riconosciute ai contribuenti per raccolta differenziata presso i centri ambiente;
- i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso della tassa (CARC);
- i rimborsi da riconoscere ai contribuenti.

Per la determinazione della TARI 2019 si conserva l'impostazione tariffaria precedente, che ricalca le disposizioni dettate dalla legge 147/2013 istitutiva della TARI ed i principi, richiamati dalla suddetta legge e tuttora vigenti, dettati dal DPR 158/99, così come enucleati e precisati dalle linee guida ministeriali sulla TARES, le cui indicazioni ancor oggi costituiscono fondamento per elaborazione del PEF TARI.

In tal senso si è anche espresso il TAR Puglia con la sentenza 352/2017 con la quale i giudici amministrativi ripercorrono una serie di elementi, di cui si deve comporre il PEF per poterne dichiarare la sua legittimità. In particolare, tra i tanti motivi di doglianza esaminati, viene ribadito che nell'elaborazione di questo documento, indispensabile alla corretta determinazione delle tariffe, si deve tener conto degli scostamenti verificatisi rispetto all'anno precedente, nonché degli importi

ascrivibili a recupero evasione, trattandosi di un'entrata da sottrarre ai costi comuni, così come anche il contributo erogato dal MIUR per il servizio svolto nelle scuole.

Relativamente alla gestione amministrativa del servizio, si fa presente che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22/04/2014 si è provveduto, a partire dall'anno 2014, a deliberare la gestione *in house* dell'attività amministrativa della Tassa sui rifiuti (TARI), comprendente la bollettazione e tutte le attività propedeutiche alla riscossione, i controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative ed iniziative ad esse collegate. Attività che fino a tutto il 2013 era stata data in concessione al Gestore del servizio HERA S.p.A. Tutto ciò ha comportato, oltre al risparmio immediato di mezzo milione di euro circa, la ripresa dell'attività di implementazione, bonifica e controllo delle banche dati, che consente di ottenere una rappresentazione della platea dei contribuenti sempre più aderente alla realtà ed alla dinamicità tipica del nostro territorio, perseguendo con efficacia gli obiettivi primari di equità fiscale, lotta all'evasione ed efficientamento del servizio a favore del cittadino.

A tale proposito, con particolare riferimento al recupero delle posizioni insolventi o sconosciute al fisco ed al presidio del rapporto con il Gestore, il lavoro svolto negli ultimi anni permette all'Ente di operare, per l'anno 2019, una riduzione sulle tariffe dello 0,3%, senza tagliare nessuna delle esenzioni, detrazioni ed agevolazioni esistenti e nonostante l'introduzione, nel 2015, delle norme sulla contabilità armonizzata, che impongono l'accantonamento di somme importanti a garanzia di crediti di probabile inesigibilità negli anni futuri, incidano in maniera significativa anche sulla determinazione delle tariffe.

Infatti, tra le voci di costo del PEF riveste una particolare importanza il fondo svalutazione crediti.

La vigente normativa è assolutamente chiara circa l'obbligatorietà di inserire nel piano finanziario, tra i costi comuni diversi, una quota a titolo di accantonamento dei crediti (c.d. fondo svalutazione crediti), ai sensi di quanto previsto dal Dpr 158/1999 e chiaramente ribadito dalla Linee guida del Ministero dell'economia (MEF) in materia di TARES, valevoli anche in materia di TARI.

Vi sono diverse interpretazioni, invece, sulla misura dell'accantonamento da operare. Attualmente il criterio di seguire le regole fiscali in materia di accantonamento dello 0,5% annuo, fino che il fondo non raggiunge il 5% dei crediti, è stato superato dall'orientamento prevalente secondo cui in sede di predisposizione del Piano finanziario nell'ambito del CARC, debba essere prevista, riguardo i crediti inesigibili e quelli ritenuti di difficile esigibilità, una somma stimata sulla base dell'esperienza maturata negli anni passati e tenendo conto delle possibilità di recupero evasione e di riscossione coattiva degli importi accertati e non riscossi. La possibilità di inserire quote di crediti inesigibili e di difficile inesigibilità è opportuna, in quanto l'entrata tributaria deve garantire la copertura integrale dei costi. Nel caso in cui il Comune dovesse inserire le perdite su crediti solo successivamente all'accertamento dello stato di inesigibilità, non solo non si realizzerebbe la condizione del pareggio tra entrate e spese, ma determinerebbe l'obbligo d'imputazione dei crediti inesigibili, relativi a più annualità, rappresentate da una platea di contribuenti probabilmente diversi da quelli che hanno generato la sofferenza, in un unico Piano finanziario, con evidenti effetti negativi sulle tariffe di quell'anno.

In tal senso si sono espresse numerose delibere della Corte dei Conti (a titolo esemplificativo Corte dei Conti Toscana n. 116/2016, Corte dei Conti Sicilia n. 113/2016, Corte dei Conti Emilia Romagna n. 104/2015). Quest'ultima propende per *“una metodologia di valorizzazione dell'inesigibilità da considerare ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani che tenga conto dell'andamento storico del fenomeno, adeguandone la misura di anno in anno, sulla base delle percentuali di inesigibilità rilevate sui crediti pregressi.”*.

In definitiva, gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nel piano finanziario e al fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio assolvono ad un'importante funzione, quella di garantire che le entrate di competenza di un anno realizzino, non solo a livello previsionale, ma anche a consuntivo, la copertura integrale dei costi del servizio richiesta dalla legge 147/2013. Non

prevedere un tale accantonamento equivale ad approvare tariffe che, a monte, non garantiscono un effettivo equilibrio ricavi-costi e finisce per addossare a futuri esercizi, in maniera ingiustificata, perdite su crediti anche di anni pregressi.

A contenimento dei fondi ha giocato, e gioca un ruolo fondamentale, l'attività di recupero evasione per omessa o infedele denuncia, che ha visto, nel 2017 e nel 2018, un'espansione notevole con l'emissione di migliaia di avvisi di accertamento relativi al triennio 2013-2015, per quasi € 8.000.000,00. Tale attività proseguirà anche nel 2019 con riferimento agli anni 2016-2017. Da notare, poi, come l'attività di recupero evasione produca un duplice effetto positivo: dal punto di vista dell'entrata, a seguito dell'ampliamento della base imponibile, e dal punto di vista del perseguimento dell'equità fiscale, derivante dalla consapevolezza che l'ufficio preposto mantiene un saldo e costante presidio nel contrasto all'evasione/elusione fiscale.

Preme rilevare, inoltre, che la suddetta riduzione tariffaria opererà nonostante sia ormai conclamato l'obbligo, da parte degli enti, di rimborsare ai gestori anche le morosità ex TIA, ai sensi di quanto disposto dal comma 654-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013 (introdotto dall'articolo 7, comma 9 del DL 78/2015) e recepito con deliberazioni di Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 46 del 13/07/2017 e n. 72 del 12/10/2017, a seguito delle quali sono stati accantonati € 200.000,00 nel PEF 2019, che il Comune di Rimini provvederà a liquidare solo dopo aver controllato la correttezza della documentazione presentata dalla società erogatrice del servizio, comprovante l'esperimento di tutte le procedure ex lege per la dichiarazione di inesigibilità, come ribadito e fatto verbalizzare più volte in occasione degli incontri con il Gestore.

A quanto sopra detto circa le nuove risorse ottenute grazie al recupero evasione, si aggiunge che, l'ottimizzazione costante del servizio da parte del Gestore, consentirà anche l'avvio di nuovi e lodevoli progetti a vantaggio della popolazione residente e del turismo locale, come, ad esempio, l'installazione di fototrappole itineranti, la riorganizzazione del porta a porta nell'area del forese, l'ottimizzazione del servizio in ambito residenziale sostituendo cassonetti ecc. A questo proposito va ricordato che i progetti già avviati da alcuni anni, in prosecuzione anche nel 2019, di concerto tra l'ufficio Ambiente ed il Gestore, mirano a raggiungere risultati, in termini di quantificazione puntuale del rifiuto per matrice e per utenza (domestica e non domestica), che consentiranno di poter applicare la tariffa puntuale entro i termini stabiliti ex lege.

La previsione di costi gestionali TARI, e di conseguenza di entrata per il 2019, considerata la normativa che ne impone la copertura al 100%, ammonta, quindi, complessivamente a € 41.696.638,39, di cui € 41.102.638,39 a carico dei contribuenti, € 500.000,00 entrata derivante da recupero evasione/elusione, € 94.000,00 quota di contributo MIUR (Ministero istruzione università e ricerca) per lo svolgimento del servizio nelle scuole statali (art. 14 D.L. 201/11).

DETTAGLIO IMPORTI PEF 2019

DESCRIZIONE	Importi in euro e %
PEF 2019 ATERSIR	33.754.325,00
IVA su PEF	3.343.214,83
Costo gestione TARI (CARC)	1.399.708,09
Fondo svalutazione crediti	2.899.390,47
Agevolazione Centro Ambiente-Rimborsi	300.000,00
Totale costi gestione 2019	41.696.638,39
Recupero evasione/elusione	-500.000,00
Quota MIUR per scuole pubbliche	-94.000,00
TOTALE PER SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI 2019	41.102.638,39
Variazione percentuale su anno precedente	-0,30

Fabbisogni standard

Il comma 653 art. 1 L. 147/2013 stabilisce che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 (TARI), il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

La norma si riferisce ai fabbisogni approvati con il Dpcm 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti. Si tratta di una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità, ecc.), consente di stimare secondo tecniche di regressione lineare multipla il costo complessivo del servizio che l'ente dovrebbe sostenere, fondandosi su informazioni fornite dai comuni stessi con i questionari somministrati negli anni passati dalla Sose e nello specifico da OpenCivitas (portale di accesso alle informazioni degli enti locali).

In data 8/02/2018, il Dipartimento delle finanze ha pubblicato sul proprio sito le *«Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013»*, al fine di fornire ai comuni indicazioni concrete per la determinazione dei fabbisogni standard, precisando che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle reperibili sul sito internet «OpenCivitas» bensì quelle contenute nella «Tabella 2.6: Stime puntuali Ols dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti» della «Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni» del 13 settembre 2016, adottata con il dpcm del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 44 del 22 febbraio 2017». A parte la difficoltà di elaborazione, la differente metodologia rivela immediatamente un'evidente discrasia tra gli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal Dpr 158/1999, che tuttora costituisce la norma fondamentale di riferimento per la costruzione del PEF. L'Ente, su richiesta di ATERSIR del 07/01/2019 PG.AT/2019/0000001, ha provveduto a fornire uno schema di calcolo dei fabbisogni standard effettuato sulla base dell'allegato 2 delle *«Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013»*, di cui il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia (ATERSIR), ha tenuto conto, in sede di approvazione del PEF, avvenuto con deliberazione n. 9 del 29/01/2019.

Determinazione delle tariffe e ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche.

Per la determinazione delle tariffe TARI il riferimento normativo continua ad essere la legge 147/2013, esattamente i commi 651 e 652. Il primo sancisce l'obbligo per i comuni, nella commisurazione della tariffa, di considerare i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il secondo consente, in alternativa al dettato di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

La legge di bilancio 2019, al comma 1093, consente ai comuni, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, di poter continuare ad adottare i coefficienti previsti dal DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50%; facoltà già vigente da alcuni anni e volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe TARI, evitando cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

Questa Amministrazione, già dall'emanazione del DPR 158/989, non ha utilizzato i coefficienti indicati nel DPR stesso e, di conseguenza, non si è avvalsa della suddetta facoltà, avendo utilizzato, altresì, come previsto dal comma 652, i dati di produzione del rifiuto comunicati dal Gestore Hera all'Osservatorio sui rifiuti che, nell'ambito della sua attività, ha enucleato i coefficienti per ogni singola categoria di utenze domestiche ed utenze non domestiche, compresa la ripartizione dei costi del servizio ricavata dalla percentuale di rifiuti presunti da attribuire alle utenze non domestiche (54,1%) e quella relativa alle utenze domestiche (45,9%).

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state, pertanto, determinate come indicato, ed ampiamente descritto, nell'allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20.05.2014 a cui si fa rimando.

Scadenze pagamenti.

Come da norma regolamentare (Art. 24) il pagamento della TARI è previsto in tre rate quadrimestrali.

Le scadenze per il pagamento della TARI 2019 sono pertanto le seguenti:

- prima o unica rata al 31 maggio;
- seconda rata al 30 settembre;
- terza rata al 30 novembre;

Può essere versato l'intero importo in un'unica soluzione alla scadenza del 31 maggio; mentre eventuali conguagli o compensazioni verranno regolati nell'anno successivo a quello di riferimento. Per agevolare i pagamenti, anche nel 2019 vengono precompilati ed inviati ai singoli contribuenti tutti tre gli F24 relativi alle singole rate, nonché un F24 concernente l'intero importo annuale per chi volesse provvedere al pagamento in unica rata.

Perseguendo l'obiettivo di attuare una sempre maggiore dematerializzazione nei rapporti tra cittadino e P.A. si cerca di incentivare l'invio in maniera telematica esentando coloro che hanno fornito o forniranno per tempo un proprio indirizzo di posta elettronica dal pagamento dei 2 euro richiesti per stampa, imbustamento e spedizione dell'avviso e relativi F24 precompilati.

La tabella che viene proposta in calce alla presente relazione tecnica riepiloga la classificazione proposta per le utenze domestiche e non domestiche, ed i coefficienti Kd di produzione rifiuto. La classificazione è stata effettuata prendendo come base le categorie di cui al D.P.R. 158 ed

individuando sottocategorie, corrispondenti alla realtà locale, risultanti omogenee rispetto al dato di produzione rifiuti (Osservatorio rifiuti 1999-2002).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Ivana Manduchi

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COEFFICIENTI DI PRODUZIONE RIFIUTO

Categoria	Descrizione Categoria	Kd	Kc
1A	Circoli ricreativi	5,19	0,63
1B	Associazioni, enti di assistenza, beneficenza e Onlus	4,81	0,59
1C	Scuole pubbliche e private, scuole professionali	3,94	0,48
1D	Autoscuole	2,99	0,36
1E	Locali parrocchiali	2,92	0,36
1F	Caserme - Conventi	4,11	0,50
1G	Enti pubblici	4,11	0,50
2A	Teatri e cinema	2,55	0,31
3A	Esercizi di vendita beni all'ingrosso ubicati nel comparto Gros Rimini	5,92	0,72
3B	Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli	3,57	0,44
4A	Distributori di carburante	5,81	0,71
4B	Impianti sportivi e palestre	4,40	0,54
4C	Campeggi	17,65	2,15
5A	Stabilimenti balneari stagionali: superfici fino a 3000 mq	2,16	0,26
5B	Stabilimenti balneari stagionali: superfici eccedenti i 3000 mq	2,16	0,26
6A	Autosaloni	2,18	0,27
6B	Esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili	4,47	0,55
6C	Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati	4,25	0,52
6D	Fiera	9,41	1,15
6E	Centro congressi	8,53	1,04
7A	Alberghi, residenze turistico alberghiere	22,05	2,69
8A	Motel, meublè, garni, affittacamere	13,86	1,69
10A	Ospedali, cliniche e case di cura	9,45	1,15
11A	Studi e uffici professionali, artistici e terziari in genere, ambulatori e laboratori di analisi	8,62	1,05
12A	Banche ed istituti di credito	3,79	0,46
13A	Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie; grandi magazzini	11,44	1,40
13B	Negozi di abbigliamento	12,89	1,57
13C	Negozi di ferramenta	11,93	1,45
13D	Negozi di articoli casalinghi e per la persona	11,48	1,40
13E	Esercizi commerciali in genere non altrove classificati	11,00	1,34

13F	Negozi di pelletterie e calzature	9,62	1,17
14A	Farmacie	10,72	1,31
14B	Tabacchi	10,22	1,25
14C	Rivendite giornali	10,54	1,29
15A	Sale giochi	8,00	0,98
15B	Negozi di tende, tessuti, tappeti, filatelia, cappelli e ombrelli	5,84	0,71
15C	Antiquari	4,39	0,54
15D	Videonoleggi	3,47	0,42
16A	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari	35,71	4,35
17A	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste	9,07	1,11
18A	Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc.	8,48	1,03
19A	Laboratori meccanici	8,12	0,99
19B	Elettromeccanici	5,96	0,73
19C	Elettrauti, carrozzerie, autofficine	8,95	1,09
20A	Attività industriali	8,48	1,03
20B	Grandi aziende di pubblici servizi: Telecom, Enel, Hera, Gas, Ferrovie, Poste, Tram	5,17	0,63
20C	Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori	3,44	0,42
21A	Attività artigianali di produzione beni specifici: laboratori fotografici, ottici, odontotecnici, studi grafici, ecc.	8,94	1,09
22A	Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde	51,20	6,24
22B	Pub, paninoteche, osterie, birrerie e vendita piadine	44,89	5,47
22C	Rosticcerie, gastronomie	28,77	3,51
23A	Mense	35,74	4,36
24A	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie	35,22	4,30
25A	Supermercati	69,28	8,45
25B	Esercizi di vendita alimentari in genere	16,98	2,07
25C	Forni con laboratorio e vendita	11,70	1,43
25D	Macellerie	7,26	0,89
27A	Aziende industriali ed artigianali di lavorazione ortofrutta	92,56	11,29
27B	Esercizi di vendita ortofrutta	67,52	8,23
27C	Esercizi di vendita fiori	65,48	7,99
27D	Esercizi di vendita prodotti ittici	63,37	7,73
27E	Pizzerie al taglio	47,33	5,77
29A	Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta	85,73	10,45
29B	Mercati: commercio all'ingrosso di generi alimentari freschi e	50,97	6,22

	congelati e di fiori		
30A	Sale da ballo, discoteche	19,72	2,40
30B	Parchi gioco e divertimento	11,78	1,44
30C	Darsena e aree portuali		
30D	Parcheggi		

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E COEFFICIENTI DI PRODUZIONE RIFIUTO

N. Componenti nucleo familiare	Ka	Kb
1	0,80	0,80
2	0,94	1,70
3	1,05	2,10
4	1,14	2,60
5	1,23	2,90
6	1,30	3,40

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE PER L'ANNO 2019

Le tariffe delle singole utenze risultano dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile), numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

Composizione nucleo familiare	Quota fissa Totale euro/mq.	Quota variabile Euro/anno
1 componente	2,000	24,509
2 componenti	2,044	52,137
3 componenti	2,081	64,417
4 componenti	2,107	79,754
5 componenti	2,136	88,977
6 o più componenti	2,161	104,294

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			
UTENZE NON DOMESTICHE - TARIFFE PER L'ANNO 2019			
categoria DPR 158/99	Sotto categoria	Descrizione	Tariffa
1			
	1a	Circoli ricreativi	2,850
	1b	Associazioni, enti di assistenza, beneficenza e Onlus	2,810
	1c	Scuole pubbliche e private, scuole professionali	2,031
	1d	Autoscuole	1,918
	1e	Locali parrocchiali	2,584
	1f	Caserme – Conventi	2,726
	1g	Enti pubblici	2,726
2			
	2a	Teatri e cinema	2,773
3			
	3a	Esercizi di vendita beni all'ingrosso ubicati nel comparto Gros Rimini	2,837
	3b	Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli	2,717
4			
	4a	Distributori di carburante	3,670
	4b	Impianti sportivi e palestre	3,138
	4c	Campeggi	6,126
5			
	5a	Stabilimenti balneari stagionali: superfici fino a 3000 mq.	1,156
	5b	Stabilimenti balneari stagionali: superfici eccedenti i 3000 mq.	0,577
6			
	6a	Autosaloni	3,130
	6b	Esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili	3,396
	6c	Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati	3,371
	6d	Fiera	3,484
	6e	Centro congressi	3,381
7			
	7a	Alberghi, residenze turistico alberghiere	8,007
8			
	8a	Motel, meublè, garni, affittacamere	6,063
10			
	10a	Ospedali, cliniche e case di cura	4,877
11			
	11a	Studi e uffici professionali, artistici e terziari in genere, ambulatori e laboratori di analisi	6,355
12			
	12a	Banche ed istituti di credito	5,259
13			
	13a	Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie; grandi magazzini	7,098

	13b	Negozi di abbigliamento	7,268
	13c	Negozi di ferramenta	7,157
	13d	Negozi di articoli casalinghi e per la persona	7,104
	13e	Esercizi commerciali in genere non altrove classificati	7,047
	13f	Negozi di pelletterie e calzature	6,888
14			
	14a	Farmacie	6,901
	14b	Tabacchi	6,843
	14c	Rivendite giornali	6,883
15			
	15a	Sale giochi	3,410
	15b	Negozi di tende, tessuti, tappeti, filatelia, cappelli e ombrelli	5,729
	15c	Antiquari	2,973
	15d	Videonoleggi	5,453
16			
	16a	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari	12,727
17			
	17a	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste	4,535
18			
	18a	Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc.	4,365
19			
	19a	Laboratori meccanici	4,381
	19b	Elettromeccanici	4,128
	19c	Elettrauti, carrozzerie, autofficine	4,479
20			
	20a	Attività industriali	3,919
	20b	Grandi aziende di pubblici servizi: Telecom, Enel, Hera, Gas, Ferrovie, Poste, Tram	3,167
	20c	Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori	2,568
21			
	21a	Attività artigianali di produzione beni specifici: laboratori fotografici, ottici, odontotecnici, studi grafici, ecc.	4,418
22			
	22a	Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde	21,603
	22b	Pub, paninoteche, osterie, birrerie e vendita piadine	18,354
	22c	Rosticcerie, gastronomie	17,284
23			
	23a	Mense	17,284
24			
	24a	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie	16,743
25			
	25a	Supermercati	18,002
	25b	Esercizi di vendita alimentari in genere	14,939
	25c	Forni con laboratorio e vendita	8,645

	25d	Macellerie	7,995
27			
	27a	Aziende industriali ed artigianali di lavorazione ortofrutta	26,973
	27b	Esercizi di vendita ortofrutta	24,950
	27c	Esercizi di vendita fiori	24,783
	27d	Esercizi di vendita prodotti ittici	24,617
	27e	Pizzerie al taglio	20,704
29			
	29a	Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta	24,868
	29b	Mercati: commercio all'ingrosso di generi alimentari freschi e congelati e di fiori	14,128
30			
	30a	Sale da ballo, discoteche	8,605
	30b	Parchi gioco e divertimento	3,809
	30c	Darsena e aree portuali	1,241
	30d	Parcheggi	0,253